PARERE MOTIVATO

N. 240 IN DATA 26 SETTEMBRE 2024

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità del Piano di Lottizzazione "Ulivi" da realizzarsi in Comune di Arquà Petrarca (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";

- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento*";

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;

- che la Commissione VAS si è riunita in data 26 settembre 2024 come da nota di convocazione del 25 settembre 2024 protocollo regionale n. 491862;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal proponente con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 285081 del 13/06/2024, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità del Piano di Lottizzazione "Ulivi" da realizzarsi in Comune di Arquà Petrarca;

PRESO ATTO che il Comune di Arquà Petrarca entro 30 giorni dalla richiesta prot. n.349259 del 11/07/2024 da parte dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, non ha dato riscontro alcuno. Pertanto così come anche evidenziato nella nota si dà conto che non sono pervenute né osservazioni né opposizioni;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 349318 del 11/07/2024 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, ha inviato richiesta di parere ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV - Area Tecnica e Gestionale
- Provincia di Padova
- Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
- Ulss 6 Euganea
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso
- Parco Regionale dei Colli Euganei
- Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali

- Genio Civile di Padova
- Gestione Unica del B.I.O.C.E.
- Acque Venete
- Consiglio di Bacino Bacchiglione

RILEVATO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo Dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) acquisito al prot. reg. n. 367806 del 23/07/2024
- Consorzio di bonifica Adige Euganeo acquisito al prot. reg. n. 373735 del 25/07/2024
- ACQUE Venete acquisito al prot. reg. n. 394552 del 05/08/2024
- Ulss n.6 acquisito al prot. reg. n.417281 del 14.08.2024

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet *http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;*

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della *"Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 271/2024",* pubblicata al seguente indirizzo internet: *http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati*;

CONSIDERATO che oggetto della presente istanza è il Piano di Lottizzazione denominato *"Ulivi"* da realizzarsi in Comune di Arquà Petrarca (PD) adottato con DGC n. 40 del 05.06.2024.
Il Comune di Arquà Petrarca si trova all'interno del Parco dei Colli Euganei e confina con Monselice, Baone e Galzignano Terme. Ha una superficie di 12,52 kmq e 1.810 abitanti. Il territorio comunale presenta peculiari caratteristiche territoriali, perfettamente inserite nell'habitat del paesaggio collinare euganeo modellato da eventi vulcanici.
L'area che identifica l'ambito di intervento del PUA denominato *"Piano di lottizzazione Ulivi",* si colloca in una zona semi-boschiva in declivio posta subito al di fuori dal centro storico, in prossimità dell'incrocio tra via Costa e via degli Ulivi. Su tale incrocio della viabilità pubblica, situato a sud dell'ambito, si innesta il punto di accesso all'area. L'area ricopre una estensione di circa 8.973 mq. Nel RAP si evidenzia come l'area del PUA è un ex coltivo negli ultimi anni inutilizzato.
Da quanto si evince dal RAP esaminato, il PUA è suddiviso in 2 comparti:

- il Comparto 1 di superficie pari a 8.082 mq di proprietà della ditta proponente che verrà realizzato in due stralci funzionali per un totale di 6 lotti edificabili. La superficie totale dei lotti edificabili è pari a 6.310 mq per un volume urbanistico massimo pari a 9.698 mc pari a 65 abitanti insediabili. Le altezze massime degli edifici sono pari a circa 6,00 m, quindi due piani fuori terra;
- il Comparto 2 di superficie pari a 891 mq i cui proprietari hanno presentato istanza di declassamento della potenzialità edificatoria secondo art. 7 L.R. 4/2015 ("Variante Verde").

Come dichiarato dall'estensore del Rap *"[…] Obbiettivo a livello edilizio è quello di ottenere un'edificazione più compatta e raccolta possibile. Il piano intende realizzare i caratteri insediativi, in modo da limitare il più possibile l'impatto visivo. Si ribadisce il proposito di rispettare il più possibile il contesto paesaggistico, ambientale e storico, sia attraverso i canoni architettonici che verranno utilizzati, sia tramite il mantenimento degli alberi presenti con sostituzione delle eventuali piante eliminate."* L'accesso avverrà da una strada preesistente opportunamente allargata. Le principali reti di sottoservizi sono presenti lungo via Costa.
Nel RAP è stata svolta una analisi del quadro programmatico di riferimento, costituito dagli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore efficaci nel territorio del Comune di Arquà Petrarca.
All'interno del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Arquà Petrarca, approvato con DGRV n. 3266/1998 e modificato da successive varianti, l'area di intervento del piano di lottizzazione *"Ulivi"* è identificata con la sigla C2/6 e comprende unicamente la zona *"C2* -

Residenziale - Parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi". L'ambito di intervento si colloca a ridosso della zona agricola E2 a nord e ad ovest, della zona residenziale *"B-Parti del territorio totalmente edificate"* a sud-est, nonché in adiacenza ad un'area per attrezzature di interesse comunale Zona *"F.b",* posta a sud-ovest, ospitante un ex edificio scolastico di proprietà del Comune di Arquà Petrarca.
L'attuazione del comparto C2/6 è disciplinata dall'art.12 della NTA del PRG che prevedono un indice territoriale massimo di 1,2 mc/mq ed un'altezza massima dei fabbricati di 8,50 m. A tali norme si affiancano le disposizioni costituenti le NTA del PUA, allegate al PUA stesso, che integrano e precisano quanto contenuto nel PRG.
Secondo il PGRA 2021-2027 redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, l'area non è classificata a pericolo o rischio idraulico.
L'intera area dell'ambito di intervento, essendo parte del territorio circoscritto dal Parco dei Colli Euganei, rientra infine all'interno delle zone soggette a vincolo di tutela ambientale, ai sensi dell'art. 136 D.lgs. 42/2004. All'interno del Piano Ambientale l'ambito ricade in zona *"UC - zona di urbanizzazione controllata",* disciplinata dall'art. 16 del testo normativo relativo.
Nel RAP è stata condotta l'analisi delle componenti ambientali maggiormente significative (aria e clima, idrografia, suolo e sottosuolo, biodiversità, agenti fisici, economia e società) utili alla comprensione degli effetti del Piano, sono stati analizzati i potenziali effetti dovuti alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano e valutati gli aspetti connessi con la realizzazione degli stessi.
La valutazione dei potenziali effetti / impatti è stata impostata, dal punto di vista metodologico, avvalendosi di un approccio di tipo qualitativo che ha stimato le potenziali pressioni sull'ambiente per ciascuna componente analizzata. L'esito delle valutazioni svolte nel RAP non ha messo in luce particolari criticità, e conseguentemente, i potenziali effetti / impatti stimati risultano non essere significativi. Il RAP ha inoltre definito una serie di *"misure di sostenibilità"* che risultano meritevoli di trovare applicazione nella successiva fase esecutiva.
In riferimento alla matrice *"acque",* il territorio di Arquà Petrarca è inserito nel bacino idrografico del Brenta – Bacchiglione. Nel RAP viene riportata una sintesi *dello "Studio di compatibilità idraulica"* redatto per il PUA in esame che prevede *"[…] Per la buona mitigazione del rischio idraulico dell'area di progetto saranno da adottare i seguenti interventi di compensazione:*

- *realizzazione di aree pavimentate in betonella nell'area destinata a parcheggio pubblico a valle della lottizzazione;*
- *realizzazione di coperture con tetto verde, al fine di garantire una maggiore trattenuta dell'acqua;*
- *realizzazione di pozzetti di salto di quota lungo il tratto di rete pubblica;*
- *sovradimensionamento della rete delle acque bianche;*
- *realizzazione di invasi sotterranei con utilizzo di tubi circolari in cls."*

Il competente Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha già rilasciato parere idraulico favorevole.
Per quanto riguarda la matrice *"suolo e sottosuolo",* l'area in esame si trova in zona di costa sul versante sud di Monte Piccolo, costituito da lave riolitiche, in corrispondenza della formazione calcarea della Scaglia Rossa, al passaggio con le coltri detritiche e i sedimenti di pianura. I versanti di tale monte sono stati nel tempo modificati dall'uomo, modellati a creare ciglioni e terrazzamenti che permettessero un uso agricolo del suolo. L'area non presenta particolari rischi idrogeologici, secondo quanto indicato nel PAI Brenta-Bacchiglione.
Il Comune non è tra quelli a rischio Radon.
Secondo il Piano di zonizzazione acustica comunale, l'ambito di progetto ricade, come per la maggior parte del territorio comunale, all'interno della classe acustica II, ovvero aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.
L'area non è all'interno dei siti Rete Natura 2000.
I pareri pervenuti dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati, sono sostanzialmente favorevoli con riportate alcune prescrizioni che dovranno essere ottemperate nelle successive fasi attuative.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VIncA e NUVV in data 26 settembre 2024, dalla quale emerge che il Piano di Lottizzazione denominato *"Ulivi"* da realizzarsi in Comune di Arquà Petrarca, sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi dello strumento, non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento di puntuali raccomandazioni;

ATTESO che il rispetto delle raccomandazioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una *"Relazione di sintesi"*;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.

il Piano di Lottizzazione denominato *"Ulivi"* da realizzarsi in Comune di Arquà Petrarca (PD) previo il rispetto delle seguenti raccomandazioni:

1. devono messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;

2. devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;

3. il terreno derivante dallo scotico (indicativamente i primi 40 cm) in fase di scavo va mantenuto separato, per poterlo riutilizzare successivamente nella ricomposizione/rimodellamento della superficie in modo da preservare almeno in parte la fertilità del suolo;

4. dovranno essere ridotte al minimo indispensabile le superfici impermeabilizzate verificando la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti in particolare per le aree destinate a parcheggio, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente le acque aventi carichi potenzialmente inquinanti;

5. dovranno essere adottate, durante le diverse fasi di cantierizzazione, tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dell'intervento proposto in particolare:
    a. le opere di manomissione del suolo devono essere effettuate con ogni cautela, al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi. Resta salvo in ogni caso il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti;
    b. per tutti gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);

c. deve essere garantita l'applicazione di tutte le tecniche necessarie per evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo durante le fasi di lavoro;
d. dovrà essere garantito, eventualmente prevedendo adeguate opere di mitigazione o accorgimenti tecnici, il rispetto dei limiti di immissione e di emissione previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le polveri, i gas di scarico e l'impatto acustico.

6. devono essere recepiti gli esiti della *"Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 271/2024"* dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
   A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017) e nel rispetto le prescrizioni previste dal parere n.83 del 11/04/2024 della Commissione Regionale VAS;
   B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione della variante, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Venezia, 26/09/2024

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

f.to avv. Cesare Lanna

Il Componente
della Commissione Regionale VAS

f.to dott. Paolo Giandon

Il Componente
della Commissione Regionale VAS

f.to arch. Salvina Sist

Il presente parere motivato si compone di 5 pagine.